



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 94 DEL 04-12-2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2026 - CONFERMA ALIQUOTA

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la propria deliberazione n.5/2007 con la quale questo Consiglio comunale ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33/2011 e n. 24/2012 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento;

Vista la propria deliberazione n. 106 del 21/12/2018 con la quale questo Consiglio comunale ha determinato l'aliquota unica dell'imposta in parola nella misura dello 0,8% e fissato una soglia di esenzione di €. 9.000,00;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2026 l'aliquota e la soglia di esenzione deliberata con l'atto sopra citato e mantenuta negli anni successivi;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 25.11.2025 per il periodo 2026/2028 ed il parere n. 49 rilasciato dall'organo unico di revisione;

Eseguito integrale richiamo al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 01.09.2025 ed al parere n. 24 rilasciato dall'organo unico di revisione;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 105 del 15/11/2017;

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1.di determinare, anche per l'anno d'imposta 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

2.di confermare, anche per l'anno d'imposta 2026, una soglia di esenzione di € 9.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto-legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

3.di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 94 DEL 04-12-2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2026 - CONFERMA ALIQUOTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 10-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 94 DEL 04-12-2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2026 - CONFERMA ALIQUOTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 04-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 747 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle agevolazioni e delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...";

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

Visti, inoltre:

l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi

sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*";

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*";

Considerati,

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria; Richiamata la Delibera C.C. n. 121 del 28.12.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU tra cui l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di non applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 , in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto la Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, **le aliquote risultanti dal prospetto allegato**, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che per disposizione normativa (c.751 art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato

elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, denominato "Allegato A" e formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
3. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

ed inoltre

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 04-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 04-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 105 DEL 11-12-2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARFFE TRIBUTI LOCALI

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 c. 169 legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), gli enti locali devono deliberare le aliquote e tariffe entro il termine fissato con norme statali per la deliberazione del bilancio di stesso.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 246 del 25.11.2025 ad oggetto: "Riconoscimento e conferma delle tariffe, canoni e diritti bilancio di previsione 2026/2027;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 249 del 25.11.2025 ad oggetto: "Approvazione tariffe Canone Unico Patrimoniale (CUP) anno 2026;

Ritenuto opportuno prendere atto delle tariffe adottate nelle su richiamate delibere evidenziando che le tariffe sono state tutte confermate riaspetto agli anni precedenti ad eccezione della tariffa relativa al Canone Unico Patrimoniale che ha subito una variazione in diminuzione per una tipologia di occupazione suolo pubblico permanente ;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto che con le delibere di Giunta Comunale sopra richiamate e precisamente con:
la delibera n.ro 246 del 25.11.2025 si confermano per l'anno 2026 le tariffe, canoni e diritti vigenti negli
anni precedenti
la delibera n.ro 249 del 25.11.2025 si modifica diminuendo di dieci/00 euro la tariffa relativa al suolo
pubblico permanente, limitatamente ad una tipologia, prevedendo una tariffa vigente per il 2026 pari ad
€ 50,00, e si mantengono invariate le tariffe degli anni precedenti per le altre tipologie.

Infine, il Consiglio Comunale con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 105 DEL 11-12-2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI LOCALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 105 DEL 11-12-2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI LOCALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 99 DEL 04-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 46 D. L. 112/2008)

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

Il Consiglio Comunale

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

– all'articolo 3, comma 55, ha disposto che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”;

– all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto l'art. 7, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5- bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di

contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04.03.2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 6 del 14.03.2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relative a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs n. 50/2016 in quanto già autonomamente disciplinati.

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti con gli atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio Comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativi al periodo 2026-2028 annualità 2026;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026/2028;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007 e dell'art. 14 Decreto Legge 66/2014, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale;

Visto il vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2026-2028 annualità 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
 - sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del quadro tecnico economico dell'opera da realizzare;
 - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Infine, il Consiglio Comunale con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 99 DEL 04-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 46 D. L. 112/2008)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 10-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 99 DEL 04-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 46 D. L. 112/2008)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 98 DEL 04-12-2025

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 del dl 786/1981, convertito con legge n. 51/1982 ha stabilito che i comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni di bilancio, relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza e dalle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri e le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- l'art. 14 del dl 55/1983, convertito con legge 131/1983, stabilisce che i comuni provvedano annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e di fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, e ss.mm.ii. che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
- con la stessa deliberazione, i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- l'art. 172 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il bilancio di previsione è allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima delle approvazione del bilancio, con il quale i comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto disposto dall'art. 14 del dl 55/1983 sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2001 è stata approvata la variante al PRG per la formazione di un piano di zona PEEP in loc. Cala Galera di Porto Ercole;
- dagli atti depositati presso l'ufficio urbanistica del Comune, non risultano aree P.I.P. relative ad insediamenti produttivi;
- ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il prezzo di cessione delle predette aree P.E.E.P. è stato determinato in €81,65 al mc, salvo conguaglio, mentre le spese di urbanizzazione sono a carico del Consorzio PEEP Cala Galera, costituito con atto notarile rep.n.13144/04 registrato in data 28/09/2004 al n. 100540 ;

- con deliberazioni della Giunta Municipale n. 65 del 22/03/2005, rettificata con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 05/05/2005, sono stati stabiliti i prezzi di cessione delle aree ricompresse nel suddetto piano PEEP, quantificati in €81,65/mc, mentre il prezzo per metro quadrato di superficie di ciascun lotto risulterà variabile in relazione alla volumetria di ciascun lotto;

-il Comune di Monte Argentario, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012, ha approvato il Regolamento Urbanistico pubblicato sul BURT l'11/07/2012;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2016, sono stati stabiliti i prezzi di cessione;

-il Comune di Monte Argentario, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 19/11/2024, ha adottato, ai sensi dell'art.19 della L.R.T. 65/2014, il nuovo Piano Operativo Comunale;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 05/12/2023 che riconfermava i prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 15/12/2023 con la quale si riconfermava il prezzo da cedere in diritto di proprietà e in diritto di superficie del territorio comunale in € 86,31 al mc;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs.267/00;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATE

- la Legge della Regione Toscana n. 65/2014;
- il D.Lgs. 267/00;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1. Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di riconfermare il prezzo determinato delle aree PEEP del territorio comunale per un importo pari a € 86,31 al mc. Detto importo può essere oggetto di conguaglio al momento della definitiva acquisizione delle aree in ragione del prezzo effettivamente corrisposto.

2. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del TUEL del D lgs 267/00 e ss.mm.ii.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 98 DEL 04-12-2025

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 98 DEL 04-12-2025

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 107 DEL 11-12-2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L.G.S. 175/2016.

La Giunta propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente delibera

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulle competenze dell'organo consiliare;

Visto:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);
- l'art. 1, comma da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato alcune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Rilevato che, ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);

Preso atto che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 28/09/2017, il Comune ha effettuato una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e al MEF – Dipartimento del Tesoro;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., sopra richiamato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del già menzionato Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, c.7 del T.U.S.P.:

- ovvero quelle stabilite ai successivi commi da 3 a 9 bis del medesimo articolo tra cui, ai sensi del comma 6, società o enti finalizzati all’attuazione dell’art.34 del regolamento (CE) n°1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Vista la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 21 dicembre 2018, con la quale si è provveduto all’aggiornamento delle indicazioni già fornite con la delibera n 19 del 21 luglio 2017, adottando nuove linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso modello standard per il corretto adempimento;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Tesoro in data 17 novembre 2025;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. f), del T.U.S.P., per “partecipazione” si deve intendere la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e che una società si considera partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società e partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;

Dato atto che, ai fini di individuare il perimetro della presente ricognizione periodica, all’art. 2 lett. n) del TUSP viene definita società a partecipazione pubblica “la società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico” e che il MEF ha diffuso le linee-guida sull’adempimento de quo, condivise anche dalla Corte dei Conti, che, in particolare, specificano che le partecipate indirette devono essere incluse nella revisione se detenute attraverso una “tramite” oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della P.A.;

Rilevato che:

- la nozione di società a controllo pubblico risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del T.U.S.P.;
- le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione, riguardano le società partecipate mediante una società diretta controllata;

Dato atto, altresì, che l’Ente alla data del 31.12.2024 deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

- **Acquedotto del Fiora S.p.A.** C.F. 00304790538 società a capitale misto - quota di partecipazione 1,55%; % (Si specifica che la società con prot.n. 53845 del 26/11/2025 afferma di non essere a controllo pubblico ma adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività sulla base della regolazione dettata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -ARERA);
- **COSECA S.r.l. in liquidazione** C.F. 81000370536 società a capitale interamente pubblico - quota di partecipazione 9,26%;
- **Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.** C.F. 1311090532 - società a capitale interamente pubblico - quota di partecipazione 7,57%;
- **Grossetofiere S.p.A.** C.F. 1074240530 - società a capitale misto - quota di partecipazione 0,128%;
- **Netspring S.r.l** C.F. 1206200535 - società a capitale interamente pubblico - quota di partecipazione 1%;
- **R.A.M.A. S.p.A.** C.F. 81900532- società a capitale misto - quota di partecipazione 1,99%;

- **Intesa S.p.a.** C.F. 00156300527 società a capitale interamente pubblico - quota di partecipazione 1,63%;
- **Argentario Mobilità & Ambiente** C.F. 01740250533 azienda speciale a capitale interamente pubblico - quota di partecipazione 100%;

Richiamata la precedente delibera di ricognizione ordinaria annuale approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 98 del 20/12/2024;

Richiamati:

- l'art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali del Decreto Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ove si prevede:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”;

- l'art. 17 comma 7 Affidamento a società in house del Decreto Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ove si prevede: L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

Visti gli esiti della ricognizione come risultante dai seguenti allegati:

- allegato A) proposta di “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Monte Argentario al 31/12/2024”, parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art 20 del D.lgs. 175/2016, con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

- allegato B) “Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Monte Argentario al 31/12/2024”, parte integrante e sostanziale redatta ai sensi dell'art. 20, c. 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto

legislativo 16 giugno 2017 n. 10;

- allegato C) “Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” redatto ai sensi dell'art.20 c.4 T.U.S.P., parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la Giunta Comunale con apposita deliberazione n. 269 del 11/12/2025 con oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016” ha adottato la ricognizione predisposta dal Servizio Partecipazioni

societarie, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

-l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

-l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

lo Statuto Comunale;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

Di approvare:

1. La revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Monte Argentario come da allegato A) proposta di “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Monte Argentario al 31/12/2024 “, parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art 20 del D.lgs. 175/2016 , con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;
2. La Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Monte Argentario al 31/12/2024 come da allegato B) redatto ai sensi dell'art. 20, c. 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 10, parte integrante e sostanziale;
3. La Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie come da allegato C) redatto ai sensi dell'art.20 c.4 T.U.S.P., parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che le società direttamente partecipate dal Comune di Monte Argentario, oggetto di mantenimento da parte del Comune stesso sono le seguenti:
 - **Acquedotto del Fiora S.p.A.** C.F. 00304790538 società a capitale misto – quota di partecipazione 1,55%; (Si specifica che la società con prot.n. 53845 del 26/11/2025 afferma di non essere a controllo pubblico ma adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività sulla base della regolazione dettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -ARERA);
 - **Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.** C.F. 1311090532 - società a capitale interamente pubblico quota di partecipazione 7,57%;

- **Netspring S.r.l** C.F. 1206200535 - società a capitale interamente pubblico - quota di partecipazione 1%;
 - **Intesa S.p.a.** C.F. 00156300527 società a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 1,63%;
 - **Argentario Mobilità & Ambiente** C.F. 01740250533 azienda speciale a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 100%;
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
 6. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato con la presente, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
 7. Di prendere atto che l'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che per partecipazione indiretta deve intendersi la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Tra le società sopra riportate le uniche sottoposte al controllo da parte del Comune di Monte Argentario sono la Edilizia Provinciale Grossetana Spa la Netspring Srl nonché Argentario Mobilità & Ambiente e nessuna delle società / azienda speciale detiene partecipazioni in altri soggetti, pertanto la presente analisi periodica, redatta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si limita alle sole partecipazioni dirette sopra elencate.
 8. Di dare mandato al Dirigente dell'Area pianificazione finanziaria – Settore 1 –Servizio partecipazioni societarie, di provvedere ai connessi e conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e dal presente atto, nonché di trasmettere ai legali rappresentanti delle Società partecipate dal Comune di Monte Argentario, la presente deliberazione, affinché si provveda a quanto in essa contenuto;
 9. Di dare atto che gli Uffici comunali competenti procederanno:
 - Alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 - A comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. e secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e al MEF – Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità stabilite dal D.M. 25 gennaio 2015.
 10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 107 DEL 11-12-2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L.G.S. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 12-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 107 DEL 11-12-2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L.G.S. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 12-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 101 DEL 09-12-2025

OGGETTO: RICONIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

Il Consiglio Comunale

VISTI:

gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;

gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;

l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;

il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 in data 01.09.205 e successivamente integrato con delibera di Consiglio comunale n. 93 del 12.12.2025;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

RICHIAMATI:

l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO CHE:

l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza

un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO

di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO

che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e l'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidati;

è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO che:

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dagli Uffici dell'Ente, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
 - 2- DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di cognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - 3- DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Indi, il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 30 del d.lgs. 201/2023.

Infine, con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 101 DEL 09-12-2025

OGGETTO: RICONIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 12-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 101 DEL 09-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 12-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 88 DEL 12-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.
- all’articolo 162, comma 1, prevede che “*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 162 in data 17/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 61 in data 01/09/2025, ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 250 in data 25/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2026 - 2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo;

Richiamata la propria deliberazione posta all’ordine del giorno dell’odierna seduta con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026 - 2028;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 251 in data 25/11/2025, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) il parere del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti¹:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2024), dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale posta all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale posta all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007;

- la deliberazione di Consiglio Comunale posta all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 247 in data 25/11/2025, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 25/11/2025, relativa all'approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 in data 25/11/2025, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione*

dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028, redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale Iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	25.219.920,53 0,00	25.247.672,53 0,00	25.348.416,53 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	452.600,00 152.600,00	419.000,00 110.000,00	300.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.305.953,00	765.953,00	898.954,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	23.924.914,75 0,00 3.462.512,47	24.466.536,46 0,00 3.462.512,47	23.968.805,97 0,00 3.462.512,47
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽³⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	441.652,78 0,00 0,00	434.183,07 0,00 0,00	780.656,40 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente ⁽⁴⁾		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽⁵⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	850.000,00	10.969.156,50
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale Iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie Iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.516.000,00	21.568.000,00	3.580.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	452.600,00	419.000,00	300.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.305.953,00	765.953,00	898.954,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.369.353,00 850.000,00	22.764.953,00 10.969.156,50	15.148.110,66 8.858.313,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁶⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽³⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie Iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie Iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁷⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁸⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁹⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽¹⁰⁾				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni		0,00	0,00	0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2026 - 2028 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2026 - 2028 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000;

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 88 DEL 12-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 25-11-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 88 DEL 12-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 25-11-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 104 DEL 10-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA

L'Assessore ai Servizi Sociali, Avv. Paola Pucino, propone l'adozione della seguente delibera:

Il CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 21 giugno 2016, che ha approvato i Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, fornendo le indicazioni per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 20 marzo 2017 che ha definito le Linee guida per l'applicazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione;

Considerato che i comuni aderenti alla presente convenzione fanno parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione “Colline dell'Albegna”;

Considerato che le linee guida regionali prevedono che ciascuna Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione si doti dell'”Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola”, struttura tecnica dedicata nell'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione di interventi, anche eventualmente curandone la realizzazione e la gestione;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 13 maggio 2024 ha stabilito che per la realizzazione dei programmi di intervento zonali in materia di educazione e istruzione i comuni/unioni di comuni componenti la Zona procedono a formalizzare la gestione associata per l'esercizio delle funzioni trasversali necessarie allo svolgimento del ruolo di capofila zonale per la

partecipazione agli avvisi regionali e la gestione dei progetti e allo svolgimento del ruolo dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 584/2024 ha, inoltre, stabilito che la formalizzazione della sopracitata gestione associata deve aver luogo entro un anno dalla sottoscrizione tra ciascuna Conferenza zonale e la Regione Toscana dell'Accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

Considerato che in data 09.10.2024 è stato sottoscritto l'accordo di cui alla DGR 584/2024 tra la Conferenza Zonale "Colline dell'Albegna" e la Regione Toscana relativo alle annualità 2024-2025-2026;

Considerato che sulla base di tale accordo la Regione Toscana si è impegnata ad erogare a favore dei Comuni della Conferenza e al fine di sviluppare la gestione associata un finanziamento di € 31.163,73 come quota di partecipazione pari all'85% del totale e i Comuni si sono impegnati ad erogare una quota pari ad € 5.574,55 a titolo di cofinanziamento nella misura del 15%;

Dato atto che con l'adesione all'Accordo suddetto si rende necessario provvedere alla stipula di una Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all'età scolare, con la quale i Comuni della Zona stabiliscono di individuare il comune di Manciano quale ente presso il quale è incardinato l'Organismo di coordinamento educazione e scuola della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione "Colline dell'Albegna" e stabiliscono, altresì, di individuare il comune di Manciano quale ente capofila (responsabile) per la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione "Colline dell'Albegna" della Progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare;

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di Convenzione allegata parte integrante alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare la bozza di Convenzione per la gestione associata delle funzioni dell'organismo di coordinamento educazione e scuola, allegata alla presente deliberazione;

Di dare mandato al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione;

Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 104 DEL 10-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 104 DEL 10-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 103 DEL 09-12-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 01151/2021

L'Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione “sentenze esecutive”, è da intendersi, in via di estensione, nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale” (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 04/12/2025 è pervenuta la nota del sig. Matteo Boscheri con il quale notificava al protocollo generale dell'Ente al n. 54933/2025 la sentenza n. 01151/2021 nel ricorso iscritto al n. 01093/2016 REG. GEN pubblicata il 06/09/2021, con la quale la parte attrice ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso contributo unificato così come in dettaglio appresso riportato:

a)		
onorari di giudizio	€	3.000,00
Spese forfetarie 15%	€	450,00
CAP 4%	€	138,00
Spese ex art. 15 DPR 633/1972	€	600,00
Totale		€ 4.188,00

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 01151/2021 del TAR Toscana allegata ammontante a € 4.188,00 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse e la Sentenza del TAR Toscana 01151/2021 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 01151/2021 emessa dal TAR Toscana e pubblicata il 06/09/2021;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di € 4.188,00 grava sul capitolo 169000 (cod. 01.03-1.10.99.99.000) "Quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A – Sentenze esecutive" del Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti amministrativi e l'espletamento delle necessarie verifiche finalizzate alla liquidazione delle somme derivanti da sentenza e riconosciute con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 103 DEL 09-12-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 01151/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano